



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI, DELLE ATTIVITÀ DI EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE, RIGETTO, REVOCA, NONCHÉ DEL CONTENZIOSO E DELLA GESTIONE INTERPELLI, IN MATERIA DI ESENZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER DISABILI.

La Regione Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 02393630279 (di seguito denominata “Regione” o, congiuntamente all’Agenzia delle Entrate, “le Parti”), rappresentata dal _____, nella sua qualità di _____ della _____

E

L’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Giorgione n.106, codice fiscale 06363391001 (di seguito denominata “Agenzia”), legalmente rappresentata dalla dott.ssa Maria Letizia Schillaci Ventura, nella sua qualità di Direttrice della Direzione Regionale del Veneto, giusta delega del Direttore dell’Agenzia, dott. Ernesto Maria Ruffini, conferita con atto prot. n. 374545 del 24/12/2021

PREMESSO CHE

- a) l’articolo 17, comma 10 della Legge n. 449/1997 ha disposto (con decorrenza 01/01/1999) il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle competenze sull’attività amministrativa afferente a riscossione, accertamento, recupero, rimborso, applicazione delle sanzioni e contenzioso amministrativo, relativi alle tasse automobilistiche non erariali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- b) il “Regolamento recante norme per il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali”, approvato con Decreto Ministro delle Finanze 418 del 25/11/1998, all’articolo 2, comma 1, ha stabilito che il

1



359360ec



- controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni;
- c) l'articolo 5 del citato Decreto Min. Finanze n. 418/1998 ha previsto che le Regioni a statuto ordinario ed il Ministero delle Finanze definissero, mediante protocollo d'intesa, le modalità operative di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche;
- d) l'articolo 6, comma 1, del medesimo Decreto n. 418/1998 ha previsto che, con decorrenza 1 gennaio 1999 e fino a definizione del citato protocollo d'intesa, la gestione e l'aggiornamento degli archivi fossero assicurati, in via transitoria, dal Ministro delle Finanze a mezzo del proprio sistema informativo;
- e) la Circolare Ministero Finanze n. 66/1999 aveva previsto che - nella fase di immediata transizione - l'istruttoria e il riconoscimento dell'esenzione per i soggetti con disabilità rimanessero a carico delle Direzioni Regionali delle Entrate o degli Uffici delle Entrate (le cui funzioni sono state trasferite all'Agenzia delle entrate per effetto di quanto stabilito dall'art.57 del decreto legislativo n. 300 del 1999);
- f) con Legge Regionale n. 18/2002, la Regione Veneto ha disposto che la gestione delle esenzioni di cui al decreto-legge n. 953/1982 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 53/1983), venisse assunta in proprio, con decorrenza 01/01/2003 e contestuale termine della gestione temporanea del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- g) con nota della Giunta regionale prot. 50129 del 06/02/2019, Regione Veneto ha formalizzato la richiesta di apposita convenzione per l'affidamento all'Agenzia delle entrate della gestione dell'esenzione della tassa automobilistica riservata ai disabili, in continuità con l'attività fino ad oggi già svolta dall'Agenzia; dette attività riguardano:
- provvedimenti di concessione ovvero di diniego, nonché di revoca, dell'esenzione in argomento;
 - contenzioso afferente all'esenzione;
 - consulenza giuridica e gestione delle istanze di interpello concernenti l'applicazione di disposizioni normative in materia di esenzione bollo auto riservata ai disabili;
- h) l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 300/1999 dispone che le Regioni e gli Enti locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono;
- i) l'articolo 62, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300/1999 stabilisce che l'Agenzia sia competente a svolgere, tra l'altro, i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione ed al contenzioso di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, affidati alla sua gestione in base ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;
- j) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati



personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

- k) l'articolo 3, comma 153, della L. n. 662/1996 prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali e le Regioni ed Enti locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;
- l) l'articolo 51, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 124/2019 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 157/2019), ha disposto l'acquisizione dei dati delle tasse automobilistiche al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI);
- m) il Decreto legislativo n. 82/2005, e successive modificazioni, concerne norme in materia di "Codice dell'amministrazione digitale";
- n) con le note, prot. n. 542613 del 18.11.2021 e prot. n. 587379 del 16.12.2021, la Regione Veneto e ACI, quest'ultimo, Ente gestore del nuovo archivio nazionale tassa automobilistica (Art.51, comma 2-bis, DL 124/2019, c.d. "ANTA"), hanno previsto di mettere a disposizione del personale dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto la possibilità di accedere all'applicativo per l'inserimento delle pratiche di esenzione bollo auto disabili.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Definizioni

- 1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
 - a) "tassa automobilistica", la tassa cui vengono assoggettati i veicoli di cui al Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche n. 39/1953;
 - b) "bollo auto", la tassa automobilistica;
 - c) "esenzione bollo auto disabili", si intende l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, normativamente prevista (dalle seguenti disposizioni: articolo 8 legge



- n. 449/1997; articolo 50 legge n. 342/2000; articolo 30, comma 7, legge n. 388/2000) per i veicoli destinati alla mobilità dei soggetti portatori di *handicap* o invalidi;
- d) “Codice”, il decreto legislativo n. 196/2003, e successive modificazioni, recante la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
 - e) “CAD”, il decreto legislativo n. 82/2005, e successive modificazioni, concerne norme in materia di “Codice dell'amministrazione digitale”;

ARTICOLO 2

Oggetto

1. La presente convenzione regola i rapporti tra le Parti in relazione alle attività di cui al successivo comma 2 che sono svolte secondo le modalità e i termini previsti con legge nazionale e regionale.
2. L'Agenzia assicura con i propri uffici territoriali:
 - a) la presa in carico, la valutazione, presso gli uffici territorialmente competenti, delle istanze di esenzione bollo auto disabili e l'acquisizione dell'agevolazione nel Portale di accesso ai servizi ACI;
 - b) l'emissione del provvedimento di concessione oppure di rigetto dell'esenzione bollo auto disabili;
 - c) l'emissione del provvedimento di revoca dell'agevolazione, a seguito di sopravvenuto mutamento delle condizioni sulla base delle quali la stessa era stata concessa;
 - d) la tutela avanti agli organi del contenzioso per le eventuali controversie relative alle esenzioni bollo auto disabili;
 - e) l'esercizio delle attività di autotutela in tema di esenzione bollo auto disabili;
 - f) la trattazione delle istanze di interpello concernenti l'applicazione di disposizioni normative in materia di esenzioni bollo auto disabili.

ARTICOLO 3

Attività provvedimentale

1. A seguito di presentazione dell'istanza di esenzione bollo auto disabili, l'ufficio competente nel territorio regionale provvede all'esame della certificazione esibita e delle



dichiarazioni prodotte, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti normativamente previsti per l'esenzione.

2. L'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti ai fini dell'esenzione è eseguito dall'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
3. L'esito positivo delle attività di controllo dei requisiti è comunicato al contribuente, a mezzo di provvedimento di concessione, con indicazione della data di decorrenza di ammissione al beneficio e viene acquisito nell'apposita procedura automatizzata.
4. L'esito negativo del controllo viene comunicato al contribuente con provvedimento di diniego motivato.
5. In caso di constatazioni di decadenza dal beneficio di esenzione bollo auto disabili, l'ufficio dell'Agenzia competente nel territorio regionale provvederà ad emettere provvedimento motivato di revoca.
6. I provvedimenti di concessione, diniego e revoca dell'esenzione bollo auto disabili, anche a seguito di autotutela, sono inviati, su richiesta, alla Regione.

ARTICOLO 4

Contenzioso

1. L'Agenzia ed i suoi uffici sono parte nei giudizi avanti agli organi giurisdizionali per le controversie inerenti alle esenzioni bollo auto disabili oggetto della presente convenzione.
2. In caso di controversie inerenti l'oggetto della presente convenzione, cui si applica l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il procedimento di mediazione tributaria, il ricorso e l'eventuale proposta di mediazione sono presentati all'ufficio dell'Agenzia che può accoglierli, anche parzialmente, respingerli o concludere la mediazione. In caso di costituzione in giudizio del ricorrente, si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
3. La Regione può trasmettere memorie aggiuntive all'ufficio dell'Agenzia parte nel processo.
4. I funzionari dell'Agenzia sottoscrivono gli atti di conciliazione fuori udienza e di conciliazione in udienza, di cui, rispettivamente, agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste dall'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dandone comunicazione al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento.
5. Le spese/oneri di giudizio previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 sono a carico della Regione.



ARTICOLO 5

Attività di consulenza giuridica

1. L'Agenzia assicura la gestione delle attività di consulenza giuridica e di interpello, di cui all'articolo 11, comma 1 lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

ARTICOLO 6

Servizi informativi

1. La Regione s'impegna ad informare tempestivamente l'Agenzia degli atti normativi ed amministrativi adottati in materia di esenzioni bollo auto disabili.
2. L'Agenzia adotta le iniziative necessarie per dare la massima diffusione agli atti di cui al comma 1, assicurando la puntuale osservanza delle prescrizioni previste.
3. I nominativi dei funzionari degli uffici dell'Agenzia delle entrate, incaricati delle attività oggetto di convenzione, sono comunicati alla Regione Veneto dopo la sottoscrizione della presente convenzione e durante l'intero periodo di validità della stessa, affinché vengano abilitati all'utilizzo dell'applicativo che gestisce l'archivio nazionale tassa automobilistica. La Regione Veneto si impegna a gestire tempestivamente le richieste di abilitazione/disabilitazione, così da consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni.
4. La Regione ha facoltà di chiedere specifiche informazioni in merito all'attività oggetto della presente convenzione, che sono fornite, previa individuazione dei relativi costi, con modalità e tempi compatibili con le complessive esigenze dell'Agenzia.
5. Entro 30 giorni dalla chiusura dell'anno solare l'Agenzia fornisce alla Regione il numero di provvedimenti emessi, dei contenziosi intercorsi e delle istanze di interpello trattate, in materia di esenzione bollo auto disabili oggetto della convenzione, relativi all'anno 2022.

ARTICOLO 7

Rimborso spese

1. Per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, commi 3, 4 e 5, la Regione corrisponde all'Agenzia euro 60,00 per ciascun provvedimento emesso, opportunamente monitorato dal sistema di gestione documentale NSD dell'Agenzia.
2. Per i servizi resi ai sensi dell'articolo 4, la Regione corrisponde all'Agenzia euro 120,00 per ciascun giudizio presentato dinanzi agli organi giurisdizionali.
3. Per ogni parere reso ai sensi dell'articolo 5, la Regione corrisponde all'Agenzia euro 250,00.



4. Per le informazioni previste al comma 4 del precedente art.6, la Regione corrisponde all'Agenzia una somma pari ad euro 20,00 per ogni ora impiegata.
5. Gli importi di cui ai commi precedenti sono relativi ad operazioni fuori del campo di applicazione dell'IVA.

ARTICOLO 8

Modalità e termini di corresponsione del rimborso spese

1. L'Agenzia trasmette alla Regione all'indirizzo PEC : risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it, la nota di addebito per il rimborso spese di cui all'articolo 7, e di quelle relative all'art. 4, comma 5, calcolate al netto di eventuali spese liquidate in favore dell'Agenzia, entro il mese di febbraio 2023, allegando, altresì, ove necessario, i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato, con l'indicazione, in particolare, del saldo del rimborso spese dovuto per le complessive attività di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 5, svolte nell'anno precedente.
2. La Regione provvede a versare, in conformità alle indicazioni fornite dall'Agenzia, gli importi comunicati ai sensi del comma 1, entro la fine del secondo mese successivo al ricevimento della comunicazione.
3. In caso di pagamento tardivo degli importi indicati ai commi precedenti sono dovuti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine stesso ed il giorno del pagamento.

ARTICOLO 9

Inadempienze contrattuali

1. L'Agenzia è responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'articolo 1218 del Codice Civile.
2. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà, sulla base di rapporti circostanziati, a chiedere all'Agenzia, a mezzo PEC, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
3. In caso di grave inadempimento, qualora l'Agenzia non ottemperi alla richiesta o non lo giustifichi, la Regione, previa messa in mora, chiede la sospensione dei pagamenti, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente



prevista. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà risolvere la convenzione senza alcun onere aggiuntivo.

4. La violazione da parte della Regione dei divieti e degli impegni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal Codice e richiamati nel presente accordo comporta la possibilità per l'Agenzia di recedere da qualunque collegamento al sistema informativo e il diritto di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.
5. L'Agenzia, in qualità di responsabile del trattamento, è esonerata dalla responsabilità se dimostra di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e di aver agito nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione.

ARTICOLO 10

Archivi e trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione verrà effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento e dal Codice nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione implica un trattamento di dati personali e di categorie particolari di dati personali (quali ad es.: dati relativi allo stato di salute) riferibili alle attività oggetto della presente convenzione.
3. La Giunta regionale del Veneto assume la qualifica di titolare del trattamento dei predetti dati, secondo quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento (UE) e nomina l'Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale del Veneto- quale Responsabile del trattamento dei dati per lo svolgimento delle attività descritte agli articoli 2 e 3 della presente convenzione e, come specificamente dettagliato nell'allegato Atto di designazione
4. La Regione Veneto autorizza l'Agenzia ad avvalersi, nell'ambito dello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, per gli aspetti informatici e tecnologici, di Sogei Spa in qualità di sub Responsabile del trattamento dei dati.
5. Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione della presente convenzione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione della stessa, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione della medesima e degli obblighi legali e fiscali ad essa correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge;
6. Le Parti potranno pubblicare le informazioni relative alla presente convenzione, anche per estratto, tramite i rispettivi siti *internet* istituzionali, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.
7. I responsabili della protezione dati personali sono:



per la Regione Veneto la dott.ssa Anna Babudri (Delegato al trattamento dei dati personale ai sensi della D.G.R. Veneto dell'8.05.2018), il cui dato di contatto è: risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it

per l'Agenzia delle entrate, la dott.ssa Maria Letizia Schillaci Ventura, designata dalla Regione Veneto con atto prot.n.374545 del 24/12/2021, il cui dato di contatto è: dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it

ARTICOLO 11

Tutela della riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione della convenzione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento e del Codice.
2. I dati e le informazioni di cui al comma precedente non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione della convenzione e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella convenzione.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ARTICOLO 12

Modifiche della convenzione

1. Qualora, nel corso dell'anno, mutino in modo rilevante e per motivi impreveduti le condizioni nelle quali l'Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano significativamente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.
2. Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di definire con successivo accordo le eventuali integrazioni ai servizi previsti nella presente convenzione all'esito delle verifiche, svolte



dalle competenti strutture dell’Agenzia, circa opportunità, fattibilità e assenza di possibili oneri.

ARTICOLO 13

Foro competente

1. Le controversie inerenti alla formazione, conclusione ed esecuzione, della presente convenzione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del VENETO.

ARTICOLO 14

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha effetto da _____ al 31 dicembre 2022.
2. Sono fatti salvi gli effetti dell’attività in precedenza svolta dall’Agenzia.

ARTICOLO 15

Allegati

1. La narrativa in premessa e gli allegati (atto di designazione del responsabile del trattamento dei dati e note di autorizzazione ad accedere ai dati ed informazioni di titolarità della Regione, relativi alle tasse automobilistiche, contenuti ed acquisiti



nell'archivio di cui all'art.51, comma 2-bis, del decreto legge n.124 del 2019) di cui alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Venezia, li _____

per la Regione Veneto
Il Direttore dell'Area Risorse Strumentali
.....

per l'Agenzia delle Entrate
La Direttrice Regionale del Veneto
Maria Letizia Schillaci Ventura

